



REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONI RIUNITE IN SEDE GIURISDIZIONALE

in speciale composizione

composta dai signori magistrati:

Giovanni COPPOLA	Presidente
Marco SMIROLDO	Consigliere
Donatella SCANDURRA	Consigliere relatore
Giuseppina VECCIA	Consigliere
Daniela ALBERGHINI	Consigliere
Domenico CERQUA	Primo referendario
Giovanni DALLA PRIA	Primo referendario

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nei giudizi n. 868/SR/EL e n. 869/SR/EL sui ricorsi proposti dalla Società **CONEROBUS S.p.A.**, in persona del Presidente e legale rappresentante p.t., avv. Italo D'Angelo, rappresentata e difesa dagli avvocati Bruno Bitetti e Michele Mascolo, elettivamente domiciliata in Roma, Via Ovidio, n. 32, presso lo Studio Massimo Malena & Associati e all'indirizzo PEC: bruno.bitetti@pec.it;

per l'annullamento e/o la riforma

delle deliberazioni della Corte dei conti, Sezione di controllo per le Marche, n. 62/2025/VSG e n. 63/2025/VSG, depositate il 22 maggio 2025, nella parte in cui individuano Conerobus S.p.A. quale *"società controllata"*;

VISTI i ricorsi introduttivi del giudizio;

VISTI i decreti del Presidente della Corte dei conti che hanno determinato la composizione del Collegio, la fissazione d'udienza e la nomina del relatore;

ESAMINATI i ricorsi e gli altri atti e documenti di causa;

UDITI nella pubblica udienza del 15 ottobre 2025, con l'assistenza del Segretario d'udienza, Maria Elvira Addonizio, il relatore, cons. Donatella Scandurra, l'avv. Bruno Bitetti per la Società ricorrente e il rappresentante del Pubblico ministero, nella persona del sostituto Procuratore generale Emanuela Rotolo;

Svolgimento del giudizio

I. In sede di verifica del piano di revisione ordinaria delle partecipazioni detenute dalla Provincia di Ancona, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione 13 dicembre 2024, n. 56, e in funzione del successivo piano di revisione periodica, la Sezione regionale di controllo per le Marche con deliberazione n. 62/2025/VSG ha prescritto all'Amministrazione provinciale - alla luce delle coordinate ermeneutiche e giurisprudenziali ivi esposte - di *"rivalutare la ricorrenza dei requisiti implicanti la qualificazione di Conerobus S.p.A. come società a controllo pubblico con le conseguenti*

implicazioni sotto il profilo del regime normativo operante per tali società”.

Parimenti, con deliberazione n. 63/2025/VSG la Sezione, preso atto dei *“profili di criticità espressi in parte motiva del provvedimento di razionalizzazione periodica delle partecipazioni societarie adottato ai sensi dell’art. 20 D.lgs. n. 175/2016 dal Comune di Ancona, con deliberazione consiliare 12 dicembre 2024, n. 89”*, ha, in sintesi, prescritto al Comune di *“relazionare, in ottemperanza a quanto disposto dall’art. 20, comma 4, del TUSP, in merito all’attuazione delle misure di razionalizzazione deliberate nei precedenti piani di revisione, valutando i risultati conseguiti in rapporto agli obiettivi fissati, con particolare riferimento alla società Conerobus s.p.a., stante la situazione di squilibrio economico-finanziario che attualmente caratterizza tale partecipata”*.

La Sezione regionale di controllo ha dunque richiamato l’Amministrazione provinciale e il Comune di Ancona ad attenersi alle prescrizioni riportate e ad assumere tutte le iniziative necessarie a garantire il pieno rispetto della vigente disciplina in materia di società partecipate, in relazione agli artt. 6, 11, 14, 19, 22 e 25 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP) *“nonché sotto quello della inclusione delle partecipate indirette Conerobus Service S.r.l. e ATMA S.c.p.A. nell’ambito del piano di revisione”*.

Al fine di avviare le opportune azioni autocorrettive, le due deliberazioni sono state trasmesse agli organi rappresentativi e consiliari, all’organo di revisione economico-finanziaria e alla struttura istituita presso il Ministero dell’economia e delle finanze, ai sensi dell’art. 15 del TUSP; per entrambe è stata, altresì, disposta la

pubblicazione nel sito internet della Provincia e del Comune di Ancona, al fine di rendere pienamente conoscibili le determinazioni assunte.

In linea con le precedenti deliberazioni, aventi ad oggetto la ricognizione annuale delle partecipazioni detenute, la Sezione regionale ha qualificato la società “Conerobus S.p.A.” come società “*a controllo pubblico*” e ritenuto conforme al tenore letterale dell’art. 2 del TUSP l’interpretazione, confermata anche dalla giurisprudenza del Consiglio di Stato, secondo cui “*sia nel TUSP del 2016 che nella legislazione successiva, la pubblica amministrazione, quale soggetto che esercita il controllo, è stata ed è intesa «unitariamente», il che dovrebbe rilevare anche ai fini dell’art. 2359 c.c.; nel senso che, per accertare se ricorra l’ipotesi più semplice di cui al n. 1 del comma 1, basterebbe allora che il soggetto «Pubblica amministrazione» unitariamente inteso disponga della maggioranza dei voti esercitabili nell’assemblea ordinaria*” (Cons. di Stato, sent. n. 3880/2023).

Tale impostazione, ha proseguito la Sezione marchigiana, collima con l’indirizzo espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019 e con le indicazioni fornite dalla Struttura ministeriale di monitoraggio, istituita presso il Mef, secondo cui “*in coerenza con la ratio della riforma volta all’utilizzo ottimale delle risorse pubbliche e al contenimento della spesa, al controllo esercitato dalla Pubblica Amministrazione sulla società appaiono riconducibili non soltanto le fattispecie recate dall’art. 2 del TUSP, ma anche le ipotesi in cui le fattispecie di cui all’articolo 2359 c.c. si riferiscono a più*

Pubbliche Amministrazioni, le quali esercitano tale controllo congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato"; sicché "la Pubblica Amministrazione, quale ente che esercita il controllo, [è] stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2) e 3), faccia capo ad una singola Amministrazione o a più Amministrazioni cumulativamente" (nota di orientamento della Struttura ministeriale del 15.02.2018).

In continuità con gli orientamenti consolidati della Sezione (Sez. Marche, delib. n. 48/2018/VSG, n. 12/2023/VSG e n. 14/2023/VSG), le due deliberazioni hanno contestato la tesi, sostenuta dall'amministrazione locale, ovvero la qualificazione della "Conerobus S.p.A.", quale soggetto non in controllo pubblico per le conseguenti ricadute che tale impostazione può avere sul regime societario e gestionale della società.

Riguardo all'andamento economico della società, la Sezione territoriale ha evidenziato taluni elementi sintomatici delle criticità attraversate dalla società sotto il profilo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario, quali:

- la perdita di € 4.430.031,00, registrata dalla società nell'esercizio 2022 - perdita che ha portato l'assemblea dei soci a deliberare in data 23/12/2023, ai sensi dell'art. 2446 c.c., un abbattimento del capitale sociale da € 12.355.705,00 ad € 5.090.925,00;
- la circostanza che il risultato di esercizio positivo, pari ad

€ 12.026,00, per quanto contenuto, registrato dalla società nel 2023, è stato significativamente influenzato dai contributi di esercizio, per € 2.916.938,00, riconosciuti alla società dalla Regione Marche *“a ristoro dei maggiori costi per l’acquisto di carburanti, del gas destinato all’autotrazione, energia elettrica e commodities energetiche insorti nei periodi ante covid e post 31/12/2022”* (con la DGR 1880 del 05/12/2023), nonché dall’attribuzione alla società (con DGR 1228 del 05/08/2024) di un’ulteriore somma, pari ad € 859.155,39 (registrata tra i ricavi nella Voce A1) del conto economico) a titolo di adeguamento all’indice FOI dei corrispettivi per servizi resi nel 2023 a parziale ristoro del mancato adeguamento delle tariffe al medesimo indice;

- la rilevanza, sul piano finanziario, dell’importante indebitamento della società, sia nei confronti dei fornitori che del ceto bancario, che ha inciso sul bilancio 2023 anche in termini di incremento degli oneri finanziari dovuti all’aumento dei tassi di interesse verificatosi nel corso dell’esercizio.

II. Con atto ritualmente notificato e depositato, la *“Conerobus S.p.A.”* ha proposto ricorso, ai sensi dell’art. 11, co. 6, lett. e) c.g.c., per l’annullamento e/o la riforma delle deliberazioni n. 62/2025/VSG e n. 63/2025/VSG, nella parte in cui individuano la natura giuridica di *“Conerobus S.p.A.”*, quale *“società controllata”*.

Quanto alla preliminare valutazione della sussistenza delle condizioni dell’azione, la società, preso atto che l’art. 11 c.g.c. intesta alle Sezioni riunite della Corte dei conti la decisione in unico grado

sui “giudizi ... nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo”, ha richiamato la sentenza delle Sezioni riunite in speciale composizione n. 16/2019/EL, nella parte in cui si è dato atto che “né l’art. 11 né gli art. 123 e seguenti del c.g.c. circoscrivono tale legittimazione in capo a soggetti specificamente determinati, dimodoché deve applicarsi il principio secondo il quale la legittimazione sussiste in quanto la parte che agisce in giudizio affermi la lesione di un proprio diritto o interesse, cui l’accoglimento della domanda consentirebbe di porre rimedio (art. 7, comma 2, c.g.c. che rinvia ad art. 100 c.p.c.)”.

Sulla base di tali affermazioni, la società ha rivendicato la legittimazione ad agire avverso un asserito non corretto esercizio della funzione di controllo, da cui deriverebbe l’applicazione del rigido sistema normativo, prescritto dagli artt. 6, 11, 14, 19, 22 e 25 TUSP per le società “a controllo pubblico”.

Con riferimento all’interesse ad agire, la società ha rilevato che la qualificazione della ricorrente tra le società “a controllo pubblico” esporrebbe la stessa a conseguenze gravemente pregiudizievoli e lesive della propria libertà di iniziativa economica e della gestione societaria, in contrasto con i principi affermati dalle stesse Sezioni riunite in composizione speciale con sentenze nn. 16-17-25/2019/EL.

Nel merito, con un unico, articolato, motivo, la società ha dedotto “Violazione e falsa applicazione dell’art. 2, lett. b) e m), d.lgs. 175/2016; violazione e falsa applicazione degli artt. 7, comma 1, e 9, comma 6, TUSP; violazione e falsa applicazione dell’art. 20 TUSP; violazione e falsa

applicazione degli artt. 41 e 97 della Costituzione. Malgoverno dei principi di diritto stabiliti dalle sezioni riunite in sede giurisdizionale. Illegittimità della deliberazione”.

Nello specifico, la ricorrente ha contestato l’inserimento della società nel perimetro delle società “*a controllo pubblico*”, non ritenendo sufficiente – al fine di condizionare l’andamento gestionale complessivo della società – il semplice possesso da parte dei soci pubblici della maggioranza delle azioni e dei voti in assemblea e in Consiglio di amministrazione, in assenza di un coordinamento formalizzato dell’azione dei soci pubblici.

A tal riguardo, la ricorrente ha richiamato la giurisprudenza delle Sezioni riunite in speciale composizione, secondo cui “*l’accertamento della sussistenza dello status di «società a controllo pubblico» non possa essere desunto dai meri indici costituiti dalla maggioranza di azioni e di consiglieri nel C.d.A., ma richieda precipua attività istruttoria volta a verificare se, nel caso concreto, sussistano le condizioni richieste dall’art. 2, lett. b) del TUSP*” (SS.RR., sent. n. 16/2019/EL), dovendo “*essere sempre basato e provato su formali scambi di volontà, leggi, patti che consentono di concentrare presso determinati soggetti, in modo esclusivo, il dominio della governance e della strategia aziendale della società*” (SS.RR., sent. n. 17/2023/RIS).

Ai fini della configurabilità dell’ipotesi del “*controllo*”, indicata dall’art. 2, co. 1, lett. b) del TUSP, la società ha assunto necessaria non solo la conclusione di un patto tra amministrazioni, ma altresì che tale patto – alla luce della natura giuridica dei soggetti che lo concludono

- sia concluso in forma scritta.

La stessa società ha poi riferito che la sussistenza della condizione di assoggettamento a controllo pubblico della Conerobus S.p.A. è stata oggetto di specifica verifica anche da parte del Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri, che - riguardo a pretesi inadempimenti in materia di parità di accesso agli organi amministrativi e di controllo delle società sottoposte a controllo pubblico - ha annullato una precedente diffida per insussistenza dei presupposti applicativi nei confronti di "*Conerobus S.p.A.*" delle disposizioni di cui al d.P.R. 30 novembre 2012, n 251, in quanto dalle verifiche effettuate risultava che nessuno dei soci pubblici deteneva la maggioranza di voti utile a stabilire una forma di controllo in assenza di patti parasociali.

Sempre in merito alla natura giuridica di "*Conerobus S.p.A.*", la società ha fatto presente che il Ministero dell'Economia e delle Finanze ha collocato anche per il 2025 la ricorrente nell'elenco delle società a partecipazione pubblica e non nel distinto elenco delle società controllate dalle PP.AA. (approvato ai sensi del d. 9 gennaio 2018).

In definitiva, la società ha rilevato che in assenza di disposizioni statutarie che consentano alla Provincia o al Comune di adottare *ex se* le decisioni strategiche, nonché in mancanza di un patto parasociale stipulato, che preveda modalità di esercizio di controllo congiunto tra il Comune di Ancona, titolare, su base ponderata, del 40% delle azioni, la Provincia titolare del 31% delle azioni e i restanti soci

pubblici, titolari - complessivamente - del 4,40 % delle azioni, a fronte di una presenza di soci privati con il 24,60 % delle azioni e dei connessi diritti di voto esercitabili in assemblea, nessuna forma di controllo pubblico, monocratico o congiunto, poteva e può ritenersi sussistente.

L'interpretazione, secondo cui la Pubblica amministrazione andrebbe intesa quale soggetto unitario dell'ordinamento, ai fini della configurabilità di un controllo monocratico, contrasterebbe apertamente, ad avviso della ricorrente, anche con i principi applicabili al sistema delle autonomie locali. In assenza di una espressa disposizione da parte del legislatore nel TUSP - che vada a derogare al generale principio costituzionale e legislativo di autonomia degli enti locali - l'interpretazione sposata dalla Sezione regionale non troverebbe, a suo dire, alcun appiglio normativo.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la società ha chiesto l'annullamento e/o la riforma *in parte qua* delle due deliberazioni in esame.

III. Con memoria depositata in data 2 ottobre 2025, la Procura generale ha rassegnato le proprie conclusioni.

In via preliminare, ha riconosciuto la sussistenza delle condizioni dell'azione in capo alla società ricorrente avverso le delibere in esame, aventi ad oggetto l'analisi dei piani di razionalizzazione delle società partecipate, non potendo, per un verso, ammettersene un'impugnazione dinanzi a un giudice diverso dalle Sezioni riunite in speciale composizione, stante la riconosciuta giurisdizione

esclusiva della Corte dei conti in materia (SS.RR. in spec. comp., sent. n. 8/2019, n. 12/2016, n. 2/2013, n. 6/2013), e, per altro verso, negarne la generalizzata giustiziabilità, senza incorrere nella patente violazione dell'art. 24 Cost. (Corte dei conti, SS.RR., sent. n. 34/2024/QM; C. cost., sent. n. 39/2014).

Nel merito, l'Ufficio requirente ha ritenuto il ricorso infondato.

La Procura ha condiviso la delibera della Sezione di controllo in relazione sia alla qualificazione della società ricorrente come società "*a controllo pubblico*" sia alla verifica del rispetto delle disposizioni previste dal TUSP, emanate con il precipuo intento del riordino delle società a partecipazione pubblica in vista del conseguimento dell'obiettivo di razionalizzazione e contenimento della spesa pubblica.

La stessa Procura ha fatto presente che a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di più enti pubblici, complessivamente considerati, si instaura una presunzione di controllo congiunto, superabile dalla prova di un'influenza dominante del socio privato o di più soci privati attraverso strumenti negoziali, come i patti parasociali (art. 2341-*bis* c.c.), ovvero specifiche clausole statutarie, che, tuttavia, nel caso di specie, non risultano provati.

Il socio privato, ha proseguito la Procura, detiene, nel caso in esame, una partecipazione di minoranza (a fronte di una previsione, contenuta nell'art 5, co. 3, dello Statuto, che assicura, invece, ai soci pubblici il 60% della partecipazione azionaria) e non possiede

strumenti idonei a condizionare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società; i soci pubblici, al contrario, esprimono la maggioranza in Assemblea e in Consiglio di amministrazione e nominano il Presidente, oltre che la maggior parte dei componenti degli organi sociali.

I più recenti arresti della giurisprudenza amministrativa, ha sottolineato la Procura, hanno segnato un ritorno ad una accezione “sostanzialistica” del controllo, sulla scorta di una visione unitaria della pubblica amministrazione, laddove ai fini di una nozione di controllo pubblico congiunto è irrilevante l’assenza di patti parasociali o di vincoli statutari.

Proseguendo nel solco di tale orientamento, la stessa Procura ha osservato che anche il Supremo Consesso della giustizia amministrativa ha, da ultimo, definitivamente sancito l’irrilevanza dell’assenza di patti parasociali o di vincoli statutari, nel caso in cui la maggioranza dei voti in assemblea ordinaria sia garantita da “*più amministrazioni pubbliche*”, in quanto la legge contempla, come ipotesi tra loro alternative e incondizionate, quella per cui la predetta maggioranza dei voti debba essere garantita da “*una*” o “*più amministrazioni pubbliche*”, anche in assenza di vincoli giuridici di coordinamento (Cons. di Stato, Sez. IV, sent. n. 5289/2025).

Per tali ragioni l’organo requirente ha ritenuto che le deliberazioni impugnate fossero meritevoli di conferma e, conclusivamente, ha chiesto il rigetto dei ricorsi.

IV. Con successive memorie, la società ha insistito per le conclusioni

in atti. Ha, altresì, riferito che il Comune di Ancona, all'indomani dell'adozione delle deliberazioni in esame, ha immediatamente provveduto ad adottare apposita nota, chiedendo alla "Conerobus S.p.A." la convocazione dell'Assemblea dei soci per discutere in ordine alle statuizioni fornite nelle deliberazioni n. 62/2025 e n. 63/2025, in considerazione del fatto che la Sezione regionale ha invitato la Provincia e il Comune di Ancona a *"rivedere le proprie valutazioni in merito alla sussistenza dei presupposti in capo a CONEROBUS S.p.A. per la qualificazione della stessa quale <>società a controllo pubblico>>, con conseguente adeguamento alla normativa applicabile"*.

In conclusione, in accoglimento del ricorso, la società ha chiesto l'annullamento e/o la riforma *in parte qua* delle deliberazioni in esame.

V. Nel corso della discussione orale, il patrocinante di "Conerobus S.p.A." e la Procura hanno richiamato gli argomenti sopra riportati, tanto in punto di ammissibilità del ricorso che di merito.

Al termine dell'udienza, il Collegio si è ritirato in camera di consiglio per la decisione.

Motivi della decisione

1. *In limine litis*, va disposta per evidenti ragioni di connessione, oggettiva e soggettiva, la riunione dei ricorsi, iscritti ai n. 868/SR/DELC e n. 869/SR/DELC del registro di segreteria, fondati sulle medesime doglianze, siccome proposti dalla società "Conerobus S.p.A." avverso le deliberazioni della Sezione regionale di

controllo per le Marche n. 62/2005/VSG e n. 63/2005/VSG, aventi analogo contenuto dispositivo.

2. Con i ricorsi in epigrafe, regolarmente notificati, a mezzo posta certificata, alla Procura generale e alla Procura regionale e ritualmente depositati in segreteria, “Conerobus S.p.A.” ha chiesto l’annullamento delle citate deliberazioni della Sezione di controllo delle Marche n. 62/2025 e n. 63/2025, per violazione degli artt. 2, 7 e 9 del Testo unico in materia di società a partecipazione pubblica (TUSP), approvato con d.lgs. 19 agosto 2016, n. 175.

L’art. 124 d.lgs. 26 agosto 2016, n. 174, recante l’approvazione del codice di giustizia contabile (c.g.c.), prevede che il ricorso avverso le deliberazioni delle Sezioni di controllo sia “*proposto*”, a pena di inammissibilità, entro il termine di trenta giorni dalla conoscenza legale della deliberazione impugnata e che lo stesso sia notificato “*nelle forme della citazione in ogni caso al Procuratore generale della Corte dei conti e, a fini conoscitivi, alla Sezione del controllo che ha emesso la delibera impugnata*”.

Ciò comporta, in base al consolidato orientamento di queste Sezioni riunite in speciale composizione, che il ricorso si intende “*proposto*” nelle forme della citazione esclusivamente con la notifica al Procuratore generale – controparte necessaria nel giudizio - e che l’uso della congiunzione “*e*” per individuare la Sezione regionale di controllo, vada interpretata nel senso che detta notifica non rientri tra i requisiti indefettibili per la “*proposizione*” del ricorso, in quanto “*la Sezione di controllo che ha emesso la deliberazione non è intimata quale*

«parte» nel giudizio, né è chiamata a controdedurre al ricorso e neppure può ritenersi quale «controinteressato», atteso che l'interesse pubblico nel processo è tutelato dalla Procura generale» (SS.RR., ex multis, sent. n. 16/2019/EL, n. 17/2019/EL e n. 25/2019/EL).

3. Quanto alla preliminare valutazione della sussistenza delle condizioni dell'azione, sotto il profilo della legittimazione e dell'interesse ad agire di "Conerobus S.p.A.", valgono le considerazioni già espresse dalla giurisprudenza di queste Sezioni riunite con le sentenze n. 16/2019/EL, n. 17/2019/EL e n. 25/2019/EL.

Va, dunque, affermata la legittimazione di "Conerobus S.p.A.", in forza dell'art. 11, lett. e), c.g.c., secondo cui le Sezioni riunite in speciale composizione, nell'esercizio della propria giurisdizione esclusiva in tema di contabilità pubblica, decidono in unico grado sui giudizi *"nelle materie di contabilità pubblica, nel caso di impugnazioni conseguenti alle deliberazioni delle sezioni regionali di controllo"*.

Con motivazioni, qui ampiamente condivise, la sentenza n. 16/2019/EL ha affermato che *"la legittimazione ad agire, intesa come titolarità del potere di promuovere un giudizio, è determinata in base alla domanda prospettata dall'attore, indipendentemente dall'effettiva titolarità del diritto vantato"*, intendendo per tale la semplice *"idoneità astratta della situazione soggettiva attiva ad essere tutelata nel giudizio, del tutto diversa dall'accertamento in concreto della titolarità della medesima, che appartiene al merito della causa"*.

In questi termini, la legittimazione ad agire ricomprende le

posizioni giuridiche soggettive di tutti coloro, che in quanto titolari di situazioni soggettive “*conseguenti*” alle deliberazioni di controllo, sono dunque legittimati, sensi dell’art. 11, co. 6, lett. e), del c.g.c., a proporre ricorso avverso le deliberazioni delle Sezioni di controllo, altrimenti non ricorribili - in palese violazione dell’art. 24 Cost. - dinanzi a un giudice diverso dalle Sezioni riunite in speciale composizione, stante la riconosciuta giurisdizione esclusiva della Corte dei conti in materia.

Né si può ritenere che l’orientamento di queste Sezioni riunite sia mutato per effetto della sentenza n. 15/2025/EL, resa da queste Sezioni riunite in speciale composizione in altra fattispecie, riguardante il ricorso avverso la deliberazione di non approvazione di un piano di riequilibrio comunale.

In tale ultima specifica ipotesi, queste Sezioni riunite hanno dichiarato il ricorso inammissibile per carenza di interesse ed escluso la legittimazione a ricorrere di soggetti terzi, non destinatari del provvedimento, in quanto la decisione era destinata ad incidere solo indirettamente sulle posizioni soggettive dei singoli ricorrenti, diversamente dalle decisioni qui esaminate, destinate a produrre effetti diretti nei confronti della società ricorrente.

Sussiste parimenti l’interesse ad agire di “*Conerobus S.p.A.*”, quale soggetto direttamente inciso dalle deliberazioni assunte per le conseguenti ricadute che la qualificazione della stessa come società “*a controllo pubblico*” può avere sul suo modello organizzativo e gestionale.

Quale condizione dell'azione, esso si identifica infatti *"nella concreta utilità derivante dalla rimozione della pronuncia censurata, non essendo sufficiente l'esistenza di un mero interesse astratto ad una più corretta soluzione di una questione giuridica"*, trovando il suo fondamento nell'art. 100 c.p.c. (a cui l'art. 7 c.g.c. espressamente rinvia), a mente del quale *"per proporre una domanda o per contraddire alla stessa è necessario avervi interesse"*.

4. La questione in esame attiene al posizionamento di *"Conerobus S.p.A."* nel perimetro delle società *"a controllo pubblico"*.

4.1. Le deliberazioni n. 62/2025/VSG e n. 63/2025/VSG della Sezione regionale di controllo per le Marche si inseriscono nel ciclo delle attività di controllo, intestate alla Corte dei conti tra le attività di verifica, finalizzate a verificare la conformità dei piani di razionalizzazione, e dei conseguenti atti esecutivi, alle prescrizioni, di cui all'art. 20 del TUSP (*ex multis*, SS.RR. in sede di controllo, del. n. 19/2020/REF).

La deliberazione n. 62/2025/VSG ha ad oggetto la verifica del piano di revisione ordinaria, approvato dal Consiglio provinciale con deliberazione 13 dicembre 2024, n. 56; la deliberazione n. 63/2025/VSG il piano di razionalizzazione, adottato dal Comune con deliberazione del consiliare 12 dicembre 2024, n. 89.

In continuità con le precedenti pronunce della Sezione regionale di controllo per le Marche (del. n. 48/2018/VSG, n. 12/2023/VSG e n. 14/2023/VSG), le due deliberazioni hanno qualificato *"Conerobus S.p.A."* come società *"a controllo pubblico"*.

Entrambe le pronunce hanno aderito all'interpretazione fornita dalla giurisprudenza amministrativa (Cons. di Stato, sent. n. 3880/2023, TAR Emilia – Romagna, sent. n. 78/2023) e all'indirizzo espresso dalle Sezioni riunite in sede di controllo con la deliberazione n. 11/SSRRCO/QMIG/2019, nonché dalla Struttura competente del MEF (istituita ai sensi dell'art. 15 TUSP) con nota del 15.02.2018, secondo cui la *“Pubblica amministrazione, quale ente che esercita il controllo, è stata intesa dal legislatore del TUSP come soggetto unitario, a prescindere dal fatto che, nelle singole fattispecie, il controllo di cui all'art. 2359, comma 1, numeri 1), 2), 3), faccia capo ad una singola amministrazione o a più amministrazioni ... congiuntamente e mediante comportamenti concludenti, pure a prescindere dall'esistenza di un coordinamento formalizzato”*.

La Sezione regionale di controllo ha ritenuto, così, di non aderire a quell'indirizzo della giurisprudenza amministrativa, che, in assenza di un coordinamento istituzionalizzato tra soci pubblici, mediante patti parasociali o clausole statutarie, aveva specificatamente qualificato *“Conerobus S.p.A.”*, quale soggetto non in controllo pubblico (TAR Marche, sent. n. 840/2021 e n. 841/2021).

La Sezione territoriale ha dunque privilegiato l'interpretazione, secondo cui per ravvisare una situazione di controllo pubblico, tale da condizionare l'andamento complessivo della gestione della società, sia sufficiente che il soggetto *“pubblica amministrazione”* unitariamente inteso, disponga della maggioranza relativa dei voti esercitabili in assemblea.

Tale interpretazione, prosegue la Sezione, è preferibile (a quella sostenuta dalla società), in quanto maggiormente in linea sia con il dato letterale dell'art. 2, co. 1, lett. b) e m) TUSP, sia con la *ratio* di contenimento della spesa pubblica, sottesa all'intero impianto del TUSP.

Il diverso inquadramento della "Conerobus S.p.A." tra le società non in controllo pubblico comporta, inevitabilmente, osserva la Sezione *"il mancato assoggettamento della società, da parte degli enti soci, al regime normativo riservato dal TUSP alle società a controllo pubblico (cfr. gli artt. 6, 11, 14, 19, 22 e 25 del Testo unico in argomento), nonché la mancata inclusione, in sede di piano di razionalizzazione, delle partecipazioni indirette detenute per il tramite della società in Conerobus Service S.r.l. e ATMA S.c.p.A."*

4.2. I ricorsi in esame – articolati in un solo motivo e, segnatamente, sull'assunta erronea interpretazione e applicazione del concetto di *"controllo pubblico"*, di cui all'art. 2, lett. b) ed m) del TUSP – contestano l'impianto motivazionale delle due deliberazioni, non ritenendo sufficiente – ai fini della configurabilità di un controllo (congiunto) pubblico – il semplice possesso da parte dei soci pubblici della maggioranza dei voti disponibili in assemblea ordinaria, in assenza di meccanismi formalizzati di coordinamento dell'azione dei soci pubblici.

L'interpretazione, secondo cui la Pubblica amministrazione andrebbe intesa quale soggetto unitario dell'ordinamento, contrasterebbe apertamente, ad avviso della ricorrente, anche con i

principi applicabili al sistema delle autonomie locali.

4.3. La Procura generale ha, in sintesi, ritenuto che a fronte della detenzione della maggioranza delle quote societarie da parte di più enti pubblici, complessivamente considerati, si instaura “*una presunzione*” di controllo congiunto, superabile dalla prova di un’influenza dominante del socio privato o di più soci privati attraverso strumenti negoziali, come i patti parasociali (art. 2341-*bis* c.c.) ovvero specifiche clausole statutarie, che, tuttavia, nel caso di specie, non risultano provati.

4.4. La giurisprudenza di queste Sezioni riunite in speciale composizione, con le richiamate sentenze n. 16-17-25/2019/EL, ha ritenuto che la partecipazione maggioritaria di più amministrazioni pubbliche non determini, *ex se*, una situazione di “*controllo pubblico*”, in assenza di meccanismi di coordinamento dei soci pubblici, tali da determinare la capacità di tali pubbliche amministrazioni di incidere sulle decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società.

Sicché, la verifica circa la sussistenza di un controllo pubblico sulla società da parte di una o più amministrazioni non può prescindere da uno scrutinio effettivo delle disposizioni statutarie o pattizie.

4.5. Per verificare in che termini il socio pubblico sia in grado di influire sulle decisioni finanziarie e gestionali-strategiche della società, la giurisprudenza di queste Sezioni riunite ha ritenuto, con motivazioni qui ampiamente condivise, che non si può prescindere da un accertamento - in concreto - del modello organizzativo e decisionale della società.

In base allo Statuto, la società *"Conerobus S.p.A."* ha per oggetto la gestione dei servizi di trasporto pubblico urbano, suburbano ed extraurbano, nonché di ogni altro servizio che, rispetto al trasporto, sia ad esso connesso, strumentale o complementare. Nella gestione dei servizi, la società deve tendere al miglioramento della loro qualità *"perseguendo il contenimento della spesa pubblica e delle tariffe, l'innovazione tecnologica e l'efficienza"* (art. 4).

Dalla visura camerale risulta che *"Conerobus S.p.A."* è una società a prevalente capitale pubblico e che nel 2003 una scissione ha consentito alla società di riorganizzare la propria struttura attraverso la costituzione di una nuova società, denominata *"Conerobus rete S.p.A."*.

I soci pubblici esprimono la maggioranza in assemblea e nel Consiglio di amministrazione e nominano il Presidente del Consiglio di amministrazione, oltre che la maggior parte dei componenti degli organi sociali.

La Provincia di Ancona possiede, su base ponderata, il 31% delle azioni ordinarie, il Comune di Ancona, la maggioranza relativa delle azioni, ovvero il 40%. La componente pubblica detiene, complessivamente, il 75,40% dell'intero pacchetto azionario; quella privata, il 24,60%.

A fronte di una previsione, contenuta nell'art 5, co. 3, dello Statuto, che assicura ai soci pubblici almeno il 60% della partecipazione azionaria, la parte privata possiede una partecipazione di minoranza, inferiore a quella - rispettivamente - detenuta dalla Provincia e dal Comune di Ancona.

Soltanto la Provincia e il Comune di Ancona possiedono azioni (ordinarie e) privilegiate, conferenti diritti di voto nell'assemblea straordinaria, deputata all'assunzione delle decisioni più significative della società, come le modificazioni statutarie; le operazioni di fusione, scissione e trasformazione della società; la nomina, la sostituzione e i poteri dei liquidatori; le proposte di ammissione a concordato fallimentare, a concordato preventivo e alla amministrazione controllata.

In caso di partecipazione contemporanea al capitale della società di enti pubblici territoriali e di soci privati, ai primi spetta la designazione del Presidente e di almeno tre componenti del Consiglio di amministrazione - composto da un minimo di tre a un massimo di cinque membri (art. 17 dello Statuto) - nonché la designazione del Presidente del Collegio sindacale, di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente - su un totale di tre componenti effettivi e di due supplenti (art. 25 dello Statuto).

L'assemblea ordinaria delibera a maggioranza assoluta delle azioni rappresentate e aventi diritto al voto. L'assemblea straordinaria delibera col voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% (sessanta per cento) del capitale sociale (art. 15 dello Statuto).

Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è necessaria la presenza effettiva della maggioranza dei suoi membri e il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità, prevale il voto del Presidente (art. 20 dello Statuto).

La lettura coordinata delle citate disposizioni evidenzia, dunque,

che non sussistono ipotesi che possano privilegiare la posizione del socio privato rispetto a quella del socio pubblico, quanto piuttosto situazioni che vedono prevalere - unicamente - la posizione del socio pubblico.

La componente privata non possiede, in definitiva, strumenti idonei a condizionare le decisioni finanziarie e gestionali strategiche della società.

Il che è tanto più evidente, ove si consideri che non sono previste maggioranze qualificate a favore del socio privato, né tantomeno disposizioni che assicurino alla componente privata forme di controllo diretto.

Né sussistono patti parasociali ovvero specifiche clausole statutarie o contrattuali che assicurino alla parte privata la possibilità di influenzare o di esercitare poteri di veto o di impedire l'adozione delle più importanti decisioni concernenti, direttamente o indirettamente, la gestione della società o quantomeno i suoi indirizzi generali.

Nel sistema delle votazioni del Consiglio di amministrazione, viene, anzi, assicurata prevalenza al voto del Presidente del Consiglio di amministrazione, espressione della parte pubblica. La titolarità delle azioni privilegiate è riservata alla sola componente pubblica. Per le deliberazioni dell'assemblea straordinaria, riguardanti le decisioni strategiche della società, occorre il voto favorevole di tanti soci che rappresentino almeno il 60% del capitale sociale.

I rappresentanti dei soci privati non hanno, dunque, alcuna possibilità di determinare gli obiettivi strategici o le decisioni

fondamentali della società, mancando, nel caso di specie, strutture decisionali *ad hoc*, volte a limitare i poteri dell'assemblea e del Consiglio di amministrazione, tali da assicurare ai soli soci privati o ai soci privati, in accordo, in ipotesi, con uno o più soci pubblici, un controllo "rafforzato".

Neanche sono ravvisabili ipotesi di controllo plurimo disgiunto o di controllo concorrente, in assenza di specifiche disposizioni statutarie o negoziali, che richiedano il consenso unanime di tutte le parti che esercitano il controllo o che assicurino a due o più soci un reciproco potere di veto, quale strumento di reciproca interdizione all'esercizio individuale di un'influenza determinante.

Sotto altro profilo, non può neanche assumere una qualche rilevanza la decisione assunta dal Dipartimento per le pari opportunità della Presidenza del Consiglio dei ministri di annullare in autotutela una propria precedente determinazione o il mancato inserimento della "*Conerobus S.p.A.*" negli elenchi ministeriali delle società "*a controllo pubblico*", trattandosi di attività amministrative, meramente ricognitive, non aventi carattere costitutivo riguardo alla effettiva qualificazione della società tra le società "*a controllo pubblico*".

Sul versante opposto, la lettura coordinata delle disposizioni statutarie della società consente, invece, di individuare situazioni di controllo pubblico.

Affinché una società possa essere qualificata come "*società a controllo pubblico*", occorre che la parte pubblica eserciti su di essa un controllo assimilabile, in sintesi, a quello previsto dall'art. 2359 c.c.

A tal fine, occorre fare riferimento al combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP. In particolare, la citata lettera m) precisa che sono considerate "*società a controllo pubblico*" quelle in cui "*una o più amministrazioni*" esercitano poteri di controllo ai sensi della precedente lettera b).

Quest'ultima, a sua volta, riconduce il "*controllo*" alla situazione descritta nell'art. 2359 c.c., vale a dire, quando: 1) si dispone della maggioranza dei voti esercitabili nell'assemblea ordinaria; 2) si dispone di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante nell'assemblea ordinaria; 3) una società è sotto l'influenza dominante di un altro soggetto in virtù di particolari vincoli contrattuali.

Come già affermato da queste stesse Sezioni riunite in speciale composizione (sent. n. 16/2019/EL, n. 17/2019/EL e n. 25/2019/EL), l'esposto criterio di individuazione, basato sull'applicazione letterale del combinato disposto delle lettere b) ed m) dell'art. 2 del TUSP, ovvero sulla mera maggioranza del capitale sociale da parte di soggetti pubblici, non è, di per sé, elemento sufficiente a contraddistinguere la società come società "*a controllo pubblico*", ben potendo ipotizzarsi, in astratto, anche la possibilità che la parte privata, in accordo con una parte della componente pubblica, possa disporre della maggioranza dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria (ex art. 2359 c.c. n. 1).

Per stabilire se una società è una società "*a controllo pubblico*", occorre, dunque, verificare la sussistenza di forme di controllo, che al di là dell'ipotesi tradizionale, basata sulla mera disponibilità della

maggioranza delle azioni, consenta al socio pubblico di determinare le scelte strategiche e decisionali della società.

Una volta chiarito che per potere affermare una situazione di controllo pubblico non sia sufficiente affidarsi esclusivamente ad indici presuntivi, quale la mera somma delle partecipazioni detenute, integranti il modello del controllo "*di diritto*", ex art. 2359 c.c. n. 1, occorre verificare, caso per caso, se sia ravvisabile nelle singole fattispecie un controllo "*di fatto*" sulla società, laddove il socio pubblico disponga di un numero di voti sufficienti per esercitare un'influenza dominante sull'assemblea ordinaria, ex art. 2359 c.c. n. 2, ovvero se sussista un controllo "*negoziale*" o "*esterno*", allorché il dominio sulla società dipenda da particolari vincoli contrattuali, intercorrenti tra il soggetto dominante e la società, ex art. 2359 c.c. n. 3.

Ebbene, una volta assunto, per la parte che qui interessa, che ai fini della qualificazione di "*Conerobus S.p.A.*" quale società "*a controllo pubblico*", non è sufficiente che detto controllo sia riferibile all'amministrazione che detiene la maggioranza del capitale (ipotesi che, a sua volta, svuoterebbe di significato la stessa nozione di controllo congiunto di più amministrazioni pubbliche o del socio privato con il socio pubblico), occorre verificare se nel caso di specie ricorra l'una o l'altra delle situazioni di controllo sopra descritte: se sussista o meno una forma di controllo "*di fatto*" (ex art. 2359 c.c. n. 2) ovvero una situazione di controllo "*negoziale*" (ex art. 2359 c.c. n. 3).

Per comodità espositiva, va, innanzitutto, esclusa nel caso di specie

la sussistenza di un controllo di tipo “*negoziale*” o “*esterno*”.

Non risulta provata, né versata in atti alcuna documentazione, attestante la presenza di patti parasociali, aventi per oggetto o per effetto l’esercizio anche congiunto di un’influenza dominante (art. 2341-*bis* c.c.) o di specifiche clausole statutarie o contrattuali, che stabiliscano forme di controllo di questo tipo sulla società.

Resta, dunque, da verificare se nel caso di specie sia ravvisabile qualche forma di controllo “*di fatto*”, ex art. 2359 c.c. n. 2, che testimoni la sussistenza di un’influenza dominante del socio pubblico sulla società.

A tal fine, occorre, in sintesi, provare che la componente pubblica possa esercitare un'influenza determinante sia sugli obiettivi strategici che sulle decisioni fondamentali della società.

Al di là delle singole disposizioni statutarie, che, come già evidenziato, assicurano alla componente pubblica una posizione prevalente su quella privata, può essere utile “*allargare*” l’esame alle norme “*di contesto*”, che nell’ambito delle disposizioni sul coordinamento della finanza pubblica, hanno consentito alla società il raggiungimento dell’equilibrio economico-finanziario, grazie a un “*coordinamento istituzionalizzato*” tra soci pubblici.

Come evidenziato dalle stesse amministrazioni nelle deliberazioni di approvazione dei provvedimenti attuativi dei piani di razionalizzazione, la salvaguardia degli equilibri di bilancio societari è stata fortemente influenzata dalle decisioni assunte in ambito regionale, provinciale e comunale, sulla base di un intervento

coordinato e compartecipe, che i diversi livelli di governo hanno assunto a sostegno del trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, quale servizio di interesse generale, ex art. 4, co. 2, lett. a) TUSP, da ricondursi, anche sulla scorta delle previsioni di cui alla l. n. 56/2014 (c.d. legge Delrio) alle competenze provinciali e comunali in materia di programmazione e di pianificazione dei servizi di trasporto, nonché di tutela e valorizzazione dell'ambiente, in particolare sotto il profilo della riduzione dell'inquinamento da polveri sottili, sul piano dell'assunzione da parte del soggetto pubblico di decisioni strategiche fortemente impattanti sull'assetto organizzativo e funzionale della società.

Uno degli elementi sintomatici delle criticità attraversate dalla società sotto il profilo del raggiungimento dell'equilibrio economico-finanziario è rappresentato dalla perdita, realizzatasi nel 2022, pari ad € 4.430.031,00, che ha portato l'assemblea dei soci a deliberare in data 23/12/2023, ai sensi dell'art. 2446 c.c., un abbattimento del capitale sociale da € 12.355.705,00 ad € 5.090.925,00.

Significativi, a tal riguardo, sono stati gli interventi assunti dal decisore pubblico.

La Regione Marche con la DGR n. 1880 del 05/12/2023 ha stanziato a favore della società il considerevole importo di € 2.916.938,00, a titolo di contributi di esercizio, a ristoro dei maggiori costi per l'acquisto di carburanti, del gas destinato all'autotrazione, energia elettrica e commodities energetiche, insorti nei periodi ante covid e post 31/12/2022, registrato a bilancio come sopravvenienza attiva che

ha impattato in maniera significativa e positivamente sul risultato finale di esercizio.

Sempre a livello regionale, con la DGR n. 1228 del 05/08/2024, è stato riconosciuto alla società un'ulteriore somma di € 859.155,39 (registrata tra i ricavi nella Voce A1) del conto economico) a titolo di adeguamento all'indice FOI dei corrispettivi per servizi resi nel 2023 e a parziale ristoro per mancato adeguamento delle tariffe al medesimo indice (All. A alla deliberazione Consiglio provinciale di Ancona n. 56/2024).

Accanto a queste sintomatiche azioni, assunte dal decisore pubblico, a sostegno della società, fortemente in perdita nell'esercizio 2022, nell'ambito delle superiori misure di coordinamento della finanza pubblica, la documentazione versata in atti offre ulteriori elementi di valutazione, meritevoli di considerazione.

All'indomani dell'adozione delle deliberazioni n. 62/2025/VSG e n. 63/2025/VSG, il Comune di Ancona, in veste di socio di maggioranza relativa, ha ribadito alla società la richiesta di conformarsi alle prescrizioni contenute in delibera anche *“alla luce degli effetti che le risultanze di bilancio della società intestata producono direttamente e indirettamente sul bilancio comunale”* sotto un duplice profilo: da un lato, per l'obbligo, contenuto nell'art. 21 TUSP, gravante sulle amministrazioni pubbliche socie, di accantonare *“nell'anno successivo in apposito fondo vincolato un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato, in misura proporzionale alla quota di partecipazione”*, così congelando risorse del bilancio comunale,

altrimenti destinabili al perseguimento dei propri fini istituzionali, dall'altro, per il connesso profilo, che un'eventuale perdita può determinare una riduzione del valore della partecipazione patrimoniale in "Conerobus S.p.A.".

Non sfugge al Collegio la considerazione, più volte esposta dalla società, che la qualificazione di "Conerobus S.p.A." nell'ambito delle società sottoposte "*a controllo pubblico*" possa aggravare la posizione della ricorrente ed esporla "*a conseguenze gravemente pregiudizievoli e lesive della propria libertà di iniziativa economica e della gestione societaria*". In effetti, l'inquadramento della società tra le società "*a controllo pubblico*" comporta inevitabilmente - anche sotto il profilo delle partecipazioni indirette - una serie di conseguenze.

Innanzitutto, l'applicazione alla società delle disposizioni contenute negli artt. 6, 11, 14, 19, 22 e 25 del TUSP, per quanto riguarda: l'adozione di sistemi di contabilità separata per le attività oggetto di diritti speciali o esclusivi (art. 6, co. 1); la predisposizione di specifici programmi di valutazione del rischio di crisi aziendale (art. 6, co. 2); l'adozione di regolamenti interni, l'istituzione di un ufficio di controllo interno, l'adozione di codici di condotta, l'approvazione di programmi di responsabilità sociale d'impresa (art. 6, co. 3); la predisposizione annuale di una relazione sulla governance (art. 6, co. 4); il possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e autonomia in capo ai componenti degli organi amministrativi e di controllo (art. 11, co. 1); la gestione dell'organo amministrativo mediante amministratore unico, salvo specifiche

deroghe (art. 11, commi 2 e 3); il rispetto dell'equilibrio di genere (art. 11, co. 4); il rispetto del limite massimo per il compenso del/degli amministratore/i (art. 11, co. 6); l'incompatibilità fra il ruolo di amministratore di società a controllo pubblico e lo *status* di dipendente di amministrazioni pubbliche controllanti o vigilanti (art. 11, co. 8); il divieto di corrispondere ai dirigenti delle società a controllo pubblico indennità, trattamenti di fine mandato diversi o ulteriori rispetto a quelli previsti dalla legge o dalla contrattazione collettiva ovvero di stipulare patti o accordi di non concorrenza (art. 11, co. 10); il collocamento in aspettativa non retribuita di coloro che hanno un rapporto di lavoro con società "*a controllo pubblico*" e che sono al tempo stesso componenti degli organi di amministrazione della società (art. 11, co. 12); la sottoposizione a un particolare regime in caso di crisi di impresa (art. 14); la fissazione, con propri provvedimenti, di criteri e modalità per il reclutamento del personale nel rispetto dei principi di trasparenza, pubblicità e imparzialità (art. 19, co. 1); il rispetto degli obiettivi specifici, annuali e pluriennali, sul complesso delle spese di funzionamento, fissati dalle PP.AA. socie (art. 19, commi 5 e 6); obblighi di trasparenza sull'utilizzo delle proprie risorse e dei risultati ottenuti (art. 22); obblighi in materia di personale (art. 25).

E, tuttavia, l'assoggettamento a tali particolari disposizioni si spiega con la *ratio*, sottesa all'intero impianto del TUSP, volta a razionalizzare il regime delle partecipazioni societarie e ad assicurare misure di contenimento della spesa pubblica.

Il che porta il Collegio ad assumere, consapevolmente, una decisione particolarmente gravosa per la società, che non può non tenere in considerazione l'insieme di tutti gli elementi sin qui evidenziati, costantemente ribaditi anche dalla Sezione regionale di controllo per le Marche, nel corso degli ultimi anni, quali indici significativi e sintomatici della sussistenza di un effettivo controllo pubblico sulla società, in grado di influenzarne le decisioni strategiche e di sistema.

Dalla situazione di fatto sin qui esposta e dalle considerazioni in diritto che hanno preceduto tale esposizione, risulta evidente che, in base alla vigente disciplina normativa, è configurabile una situazione di "*controllo pubblico*" sulla società "*Conerobus S.p.A.*".

Per le suesposte ragioni, ritiene il Collegio che i ricorsi proposti dalla società avverso le deliberazioni n. 62/2025/VSG e n. 63/2025/VSG siano infondati e che per l'effetto vada accolta la richiesta di rigetto avanzata dalla Procura generale.

5. Le spese possono ritenersi compensate alla luce dell'assoluta novità delle questioni giuridiche sottoposte a questo Collegio.

P. Q. M.

La Corte dei conti, a Sezioni riunite in sede giurisdizionale in speciale composizione, previa riunione, rigetta i ricorsi iscritti al numero n. 868/SR/DELC e n. 869/SR/DELC del registro di Segreteria.

Spese compensate.

Dispositivo letto in udienza ai sensi dell'art. 128, comma 3, del codice di giustizia contabile.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 15 ottobre 2025.

IL RELATORE

IL PRESIDENTE

Donatella SCANDURRA

Giovanni COPPOLA

f.to digitalmente

f.to digitalmente

La presente decisione è stata depositata in Segreteria in data 2 dicembre 2025.

IL DIRIGENTE

Antonio FRANCO

f.to digitalmente